



Regolamento d'Istituto per l'Utilizzo dell'Intelligenza Artificiale (IA)

(secondo DM 166/2025, AI Act 2024/1689, Linee guida Garante Privacy)

Regolamento per l'impiego dell'Intelligenza Artificiale nelle istituzioni scolastiche, conforme alle Linee guida allegate al DM n. 166 del 9 agosto 2025, al Regolamento UE 2024/1689 (AI Act) e alle indicazioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Sommario

Capitolo 1: Finalità, ambito e principi generali	3
Art. 1 – Finalità del Regolamento.....	3
Art. 2 – Ambito di Applicazione	3
Art. 3 – Definizioni.....	3
Capitolo 2: Organizzazione, sicurezza, privacy e valutazione dei rischi	5
Art. 4 - Limiti di Et� per l'Utilizzo degli Strumenti di AI	5
Art. 5 - Prevenzione dei Rischi di Contenuti Inappropriati.....	5
Art. 6 - Rispetto del Copyright	5
Art. 7 - Tutela della Privacy degli Studenti	5
Art. 8 – Rispetto dell'AI Act – DVR e altri attori.....	6
Art. 9 – Misure operative per l'introduzione dei sistemi di Intelligenza Artificiale	6
Art. 10 – Codice Etico	7
Art. 11 - Formazione sull'Utilizzo dell'AI.....	7
Capitolo 3: Uso dell'IA da parte del personale scolastico	8
Art. 12 Ruolo del Dirigente Scolastico	8
Art. 13 - Responsabilit� dei Docenti e PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa)	8
Art. 14 - Responsabilit� dei Genitori	9
Art. 15 - Utilizzo dei Prodotti Digitali Generati	9
Capitolo 6 – Monitoraggio, trasparenza e miglioramento continuo.....	10
Art. 16 - Sanzioni e Misure Disciplinari	10
Art. 17 - Entrata in Vigore e Modifiche.....	10

Capitolo 1: Finalità, ambito e principi generali

Art. 1 – Finalità del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'uso dell'Intelligenza Artificiale (IA) nell'Istituzione scolastica, con l'obiettivo di:

1. Promuovere un utilizzo **etico, consapevole e responsabile** delle tecnologie di IA da parte di studenti, docenti e personale scolastico.
2. Garantire la **tutela della persona, sicurezza digitale e la protezione dei dati personali**, in conformità con il GDPR, l'AI Act e le Linee Guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito.
3. Valorizzare l'IA come **strumento a supporto della didattica**, dell'organizzazione dei servizi scolastici e dell'innovazione educativa.
4. Valorizzare **l'innovazione didattica, l'inclusione e la personalizzazione degli apprendimenti**.
5. Prevenire rischi connessi all'uso dell'IA, quali disinformazione, plagio, bias algoritmici, dipendenza cognitiva, deepfake, alterazione dell'identità digitale.
6. Assicurare che **ogni decisione rilevante sul percorso scolastico dello studente** sia sempre presa o validata da un operatore umano qualificato.

Per ogni aspetto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, o in caso di necessità di interpretazione delle sue disposizioni, si fa riferimento alle Linee guida emanate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito di cui al D.M. 166 del 09/08/2025 e agli ulteriori atti di indirizzo ministeriali in materia.

Art. 2 – Ambito di Applicazione

Questo regolamento si applica a tutti gli studenti, i docenti e il personale scolastico che utilizzano strumenti di AI o prodotti digitali generati da AI durante le attività didattiche, sia curricolari che extracurricolari, ed amministrative della scuola

Art. 3 – Definizioni

- **Intelligenza Artificiale (IA):** un sistema automatizzato in grado di generare output (testo, immagini, previsioni, raccomandazioni o decisioni) che influenzano gli ambienti fisici o virtuali con cui interagiscono, come definito dal Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act);
- **Sistema di IA:** un software sviluppato con una o più tecniche di intelligenza artificiale, che riceve dati come input e produce contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni per scopi espliciti;
- **Prodotto digitale generato da IA:** qualsiasi contenuto (testo, immagine, audio, video, codice o altro output) creato o co-creato mediante l'utilizzo di sistemi di IA;
- **Deployer:** qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, salvo nel caso di attività personali non professionali. Ai fini del presente regolamento, la scuola, i docenti e gli studenti sono considerati deployer nei rispettivi ambiti di responsabilità;
- **Fornitore:** la persona fisica o giuridica che sviluppa o mette sul mercato un sistema di IA a proprio nome o marchio, ai sensi dell'AI Act;
- **Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA):** la valutazione preventiva prevista dall'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), volta ad analizzare i rischi derivanti dal trattamento di dati personali tramite nuove tecnologie o processi, individuando misure idonee a garantire la protezione dei dati e i diritti degli interessati;

Contatti e riferimenti

Pag.

3

Responsabile del procedimento

Dirigente Scolastico: **Rita Ortenzia DE VITO**

Codice Meccanografico: **BRIS01400X**

Codice Fiscale: **91071150741**

Codice Univoco Ufficiale: **UFYERO**

Sito web: **www.iisferrarisdemarcovalzani.edu.it**

PEO: **bris01400x@istruzione.it**

PEC: **bris01400x@pec.istruzione.it**

Sede Legale Amministrativa: via Adamello, 18

72100 Brindisi - tel. 0831 592480

Sede Coordinata: via Nicola Brandi, 1

72100 Brindisi - tel. 0831 418861

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c.

72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351

- **Valutazione d’Impatto sui Diritti Fondamentali (FRIA):** la valutazione introdotta dall’**art. 27 del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act)**, obbligatoria per gli enti pubblici che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale, volta a verificare l’impatto di tali sistemi sui diritti e sulle libertà fondamentali delle persone interessate, con particolare attenzione ai minori e ai gruppi vulnerabili.
- **Alfabetizzazione in materia di IA:** le competenze, le conoscenze e la comprensione che consentono ai fornitori, ai deployer e alle persone interessate, tenendo conto dei loro rispettivi diritti e obblighi nel contesto del presente regolamento, di procedere a una diffusione informata dei sistemi di IA, nonché di acquisire consapevolezza in merito alle opportunità e ai rischi dell'IA e ai possibili danni che essa può causare
- **Sistemi ad alto livello di rischio:** In base all’art. 6 e all’Allegato III dell’AI ACT sistemi che hanno un impatto significativo sui diritti fondamentali delle persone, possono essere implementati nell'organizzazione solo nel rispetto di obblighi rigorosi in termini di trasparenza, sicurezza e supervisione umana. Tali obblighi ricadono anche in capo ai meri utilizzatori dei sistemi, come Le scuole: i c.d. deeployer, che dall'AI ACT vengono definiti come " qualsiasi persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o altro organismo che utilizza un sistema di AI sotto la propria autorità, eccetto quando il sistema di AI è utilizzato nell'ambito di un'attività personale non professionale". Particolarmente rilevante per il settore scolastico risulta essere l’allegato III del Regolamento che, nell'elencare i sistemi ad alto livello di rischio, alla lettera a). fa riferimento al settore dell'istruzione e della formazione all'interno del quale possono rientrare: a. sistemi di valutazione automatizzata di compiti, esami o performance degli studenti: (come software che analizzano esami e compiti per determinare punteggi e voti); b. piattaforme di orientamento scolastico e professionale basate su IA (come sistemi che suggeriscono percorsi di studio o carriere in base a dati degli studenti); c. strumenti di apprendimento adattivo che personalizzano i contenuti didattici (come software che modificano automaticamente i contenuti didattici in base alle prestazioni degli studenti).
- **«modello di IA per finalità generali»:** un modello di IA, anche laddove tale modello di IA sia addestrato con grandi quantità di dati utilizzando l'autosupervisione su larga scala, che sia caratterizzato da una generalità significativa e sia in grado di svolgere con competenza un'ampia gamma di compiti distinti, indipendentemente dalle modalità con cui il modello è immesso sul mercato, e che può essere integrato in una varietà di sistemi o applicazioni a valle, ad eccezione dei modelli di IA utilizzati per attività di ricerca, sviluppo o prototipazione prima di essere immessi sul mercato;

Capitolo 2: Organizzazione, sicurezza, privacy e valutazione dei rischi

Art. 4 - Limiti di Età per l'Utilizzo degli Strumenti di AI

Gli studenti al di sotto dei 14 anni possono utilizzare strumenti di AI, solo sotto la supervisione di un docente o di un genitore. Gli studenti dell'Istituto I.I.S.S. Ferraris – De Marco - Valzani possono utilizzare autonomamente strumenti di AI solo previa autorizzazione scritta da parte dei genitori o dei tutori legali. La scuola deve adottare strumenti di AI conformi alle normative sulla protezione dei minori e che rispettino i principi etici e di sicurezza.

Art. 5 - Prevenzione dei Rischi di Contenuti Inappropriati

La scuola deve selezionare strumenti di AI che garantiscano il controllo sui contenuti generati, riducendo al minimo il rischio di produzione di materiale esplicito, violento o inappropriato.

È obbligatorio configurare i sistemi di AI in modalità "sicura" (safe mode) e utilizzare piattaforme che rispettino le normative internazionali sulla protezione dei minori.

I docenti devono supervisionare l'utilizzo degli strumenti di AI durante le attività scolastiche, adottando misure preventive contro l'uso improprio.

Art. 6 - Rispetto del Copyright

Gli strumenti di AI devono essere utilizzati in modo da rispettare i diritti d'autore. È vietata la generazione o l'uso di contenuti che violino il copyright. Ogni contenuto digitale generato tramite AI deve includere una dichiarazione che specifichi la fonte o il modello AI utilizzato, ove richiesto dalla normativa. I docenti sono responsabili di verificare che i materiali prodotti per uso scolastico rispettino la normativa sul diritto d'autore.

Art. 7 - Tutela della Privacy degli Studenti

1. L'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale nella scuola deve avvenire nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) e delle altre normative vigenti in materia di protezione dei dati personali e tutela dei minori.
2. Non è consentito inserire dati personali degli studenti negli strumenti di AI, salvo esplicito consenso scritto dei genitori o tutori legali. I dati personali e i prodotti generati devono essere archiviati e utilizzati secondo le disposizioni del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e delle normative vigenti in materia di privacy.
3. La scuola deve garantire che i fornitori degli strumenti di AI utilizzati siano conformi agli standard di sicurezza e privacy e adoperarsi per una piena attuazione del principio di accountability, con piena aderenza agli obblighi di settore.

4. La scuola deve garantire altresì che i fornitori degli strumenti di IA utilizzati siano conformi agli standard di sicurezza e privacy, anche attraverso la stipula di accordi o contratti che disciplinino i trattamenti di dati personali. Ogni trattamento effettuato tramite strumenti di IA dovrà essere preceduto, ove necessario, da una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 GDPR oltre ad una Valutazione d'Impatto sui Diritti Fondamentali (FRIA) ai sensi dell'art. 27 dell'AI Act, al fine di garantire che l'utilizzo degli strumenti di IA non comporti rischi indebiti per i diritti e le libertà degli studenti e della comunità scolastica.

Art. 8 – Rispetto dell'AI Act – DVR e altri attori

La scuola deve garantire che i fornitori degli strumenti di AI utilizzati siano conformi agli standard fissati dall'AI Act e dalla normativa, anche nazionale, di settore, adoperandosi per una sua piena attuazione e aderenza agli obblighi di settore. L'organizzazione dovrà tenere conto che l'introduzione dei sistemi di Intelligenza Artificiale (IA) all'interno dell'Istituto, pur rappresentando una fondamentale innovazione didattica e amministrativa, impone l'adozione di un sistema di governance aggiornato che tuteli sia la sicurezza del personale che la protezione dei dati. A tal fine, in coerenza con le Linee guida ministeriali, l'Istituzione Scolastica procede all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), coinvolgendo congiuntamente il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Medico Competente (MC) e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Tale processo di valutazione è essenziale per analizzare i rischi psicosociali e le ricadute sullo Stress Lavoro Correlato derivanti dall'interazione del personale con l'IA, prevedendo un'analisi esplicita sull'eventuale utilizzo degli Agenti Autonomi (AI Agent).

Art. 9 – Misure operative per l'introduzione dei sistemi di Intelligenza Artificiale

L'Istituzione scolastica, nell'introdurre sistemi di Intelligenza Artificiale (IA), è tenuta ad adottare un approccio strutturato e partecipativo, in coerenza con le Linee guida ministeriali per l'introduzione dell'IA nelle Istituzioni scolastiche e nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia.

Le fasi operative che devono orientare l'azione della scuola sono le seguenti:

- i. **Definizione:** individuazione delle aree di applicazione potenziale dell'IA e analisi dei casi d'uso con particolare attenzione al coinvolgimento attivo della comunità scolastica e all'allineamento con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);
- ii. **Pianificazione:** elaborazione di un piano di progetto dettagliato, con definizione di obiettivi, ruoli e responsabilità, nonché predisposizione di un piano di gestione dei rischi che tenga conto della tutela dei diritti fondamentali e della protezione dei dati personali;
- iii. **Adozione:** implementazione graduale del progetto, integrando il sistema di IA nei casi d'uso individuati e accompagnando la fase di formazione rivolte al personale scolastico e agli studenti;

- iv. **Monitoraggio:** verifica continua sia dell'avanzamento gestionale del progetto sia dei risultati dei sistemi di IA adottati, con attenzione alle anomalie alle eventuali violazioni di dati personali. Il monitoraggio deve includere momenti di condivisione con gli organi collegiali nonché rivalutazioni periodiche dei rischi.
- v. **Conclusione:** valutazione finale dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi iniziali.

Tutte le fasi sopra indicate devono essere improntate a principi di trasparenza e tutela dei diritti fondamentali, con particolare attenzione ai soggetti vulnerabili e, in primis, agli studenti minori.

Art. 10 – Codice Etico

L'Istituzione scolastica riconosce e fa proprio il Codice Etico allegato al presente Regolamento, che qui si intende espressamente richiamato e parte integrante dello stesso. Tutti i soggetti coinvolti nell'adozione e nell'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale sono tenuti ad attenersi ai principi e alle disposizioni contenute nel Codice Etico, quale riferimento vincolante per garantire un uso responsabile, trasparente ed etico delle tecnologie.

Art. 11 - Formazione sull'Utilizzo dell'AI

La scuola organizzerà periodici corsi di formazione per docenti, studenti e genitori sull'uso responsabile dell'AI. Durante le attività didattiche, verrà promossa la sensibilizzazione sui rischi e le opportunità connessi all'uso degli strumenti di AI. Il piano di formazione dovrebbe includere i seguenti argomenti:

- **Utilizzo Sicuro e Responsabile Quotidiano.** L'utilizzo etico e sicuro degli strumenti di IA anche al di fuori dell'ambito professionale. Art. 4 Regolamento UE 2024/1689
- **Quadro Normativo e Classificazione dei Rischi,** "Conoscenza degli utilizzi classificati come ""ad alto rischio"" e delle limitazioni/divieti stabiliti dal Regolamento UE 2024/1689 (AI Act).", Regolamento UE 2024/1689
- **Sicurezza e Rischi Emergenti,** comprensione dei rischi e delle potenzialità degli Agenti Autonomi (AI Agent) e delle misure di mitigazione necessarie. Aspetti di sicurezza informatica
- **Tutela dei Dati Personali (GDPR),** "Aspetti fondamentali legati alla tutela dei dati personali nel contesto dell'IA (es. privacy by design, minimizzazione dei dati).", Contenuto del piano di formazione / GDPR.

Capitolo 3: Uso dell'IA da parte del personale scolastico

Art. 12 Ruolo del Dirigente Scolastico

Il Dirigente scolastico ricopre la responsabilità primaria nella governance dei sistemi di Intelligenza Artificiale (IA) adottati dall'Istituzione scolastica.

In tale veste:

- i. definisce in maniera chiara e trasparente i ruoli e le responsabilità delle figure coinvolte nell'adozione e nell'utilizzo dei sistemi di IA;
- ii. promuove un impiego dell'IA consapevole, etico e conforme alle Linee guida ministeriali, al Regolamento UE 2024/1689 (AI Act) e alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- iii. assicura che l'introduzione di soluzioni basate su IA sia preceduta da una valutazione adeguata del loro impatto, anche attraverso la conduzione di valutazioni di impatto pertinenti (DPIA/FRIA);
- iv. garantisce un monitoraggio continuo delle applicazioni adottate, verificandone l'efficacia, la proporzionalità e il rispetto dei diritti fondamentali degli studenti e del personale;
- v. individua, se necessario, figure di riferimento interne o esterne a supporto delle attività di implementazione, gestione e controllo dei sistemi di IA;
- vi. promuove attività di formazione e aggiornamento rivolte al personale scolastico e, ove opportuno, agli studenti, al fine di favorire la conoscenza dei rischi e delle opportunità connesse all'uso dell'IA.

Il Dirigente scolastico risponde, nei limiti delle proprie attribuzioni, della corretta applicazione del presente Regolamento e delle Linee guida ministeriali relative all'uso dell'IA nelle istituzioni scolastiche.

Art. 13 - Responsabilità dei Docenti e PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa)

I docenti sono responsabili della scelta degli strumenti di AI da utilizzare in classe, garantendone la conformità con il presente regolamento. Devono supervisionare l'utilizzo degli strumenti da parte degli studenti e fornire adeguate istruzioni sull'uso responsabile ed etico dell'AI. In caso di violazioni delle normative sul diritto d'autore o sulla privacy, i docenti sono tenuti a intervenire prontamente e a segnalare immediatamente l'accaduto alla direzione scolastica.

- Il **Collegio dei Docenti** è chiamato a definire un ***modello didattico esplicito per l'uso dell'IA***, dettagliando obiettivi e modalità di verifica dei risultati ottenuti. Tale programmazione dovrà prevedere l'adozione di criteri rigorosi per la scelta degli strumenti, ricorrendo a procedure simili a quelle stabilite per l'adozione dei libri di testo.
- Occorre definire in modo chiaro le modalità di utilizzo in base all'età degli alunni (ad esempio, stabilendo un divieto di utilizzo diretto dei Large Language Model sotto una certa soglia anagrafica) e introdurre vincoli stringenti all'utilizzo dell'IA al fine di prevenire il pericolo di plagio.

- Il PTOF dovrà altresì includere un piano di aggiornamento della formazione per docenti e personale ATA, specificando l'insegnamento dell'IA all'interno dell'Educazione Civica e la formazione sull'uso degli AI agent, per garantire la conoscenza dei rischi e delle potenzialità. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla segnalazione dei rischi derivanti dai pregiudizi (bias), alla tutela delle garanzie di rispetto della privacy (per docenti, studenti e famiglie) e alla prevenzione del lock-in del fornitore. Per tutti gli utilizzi classificati come ad alto rischio, dovrà essere vincolante l'adozione delle procedure dettate dal Regolamento UE (Allegato III). Infine, si richiede di esplicitare nel PTOF ogni eventuale costo, esplicito o implicito, che possa gravare sulle famiglie per l'accesso a tali strumenti.

Art. 14 - Responsabilità dei Genitori

I genitori sono tenuti a vigilare sull'utilizzo degli strumenti di AI da parte dei propri figli al di fuori dell'ambiente scolastico. Devono firmare un'autorizzazione scritta per consentire l'uso degli strumenti di AI, dichiarando di essere informati sui rischi connessi. Qualora i prodotti generati dagli studenti al di fuori della supervisione scolastica risultino in violazione di norme legali o regolamentari, i genitori saranno considerati co-responsabili.

Art. 15 - Utilizzo dei Prodotti Digitali Generati

I prodotti digitali realizzati con AI durante le attività scolastiche sono di proprietà congiunta dello studente e della scuola, salvo diversa indicazione. La distribuzione o pubblicazione di tali prodotti deve essere autorizzata dalla scuola, previa verifica del rispetto delle norme sul copyright e sulla privacy.

È vietato utilizzare i prodotti generati per scopi commerciali senza l'espresso consenso delle parti coinvolte. I prodotti generati non possono contenere materiale esplicito, violento o discriminatorio.

Capitolo 6 – Monitoraggio, trasparenza e miglioramento continuo

Art. 16 - Sanzioni e Misure Disciplinari

Gli studenti che utilizzano in modo improprio gli strumenti di AI o generano contenuti in violazione del presente regolamento saranno soggetti a sanzioni disciplinari, definite in base alla gravità del comportamento. Eventuali violazioni gravi, quali la diffusione non autorizzata di dati personali o la creazione di contenuti illegali, saranno segnalate alle autorità competenti. Anche i docenti e i genitori possono essere chiamati a rispondere di eventuali negligenze o mancata vigilanza.

Art. 17 - Entrata in Vigore e Modifiche

Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione sull'Albo Online dell'Istituto e potrà essere soggetto a modifiche e sarà aggiornato in conformità con i progressi tecnologici e le normative vigenti, previa consultazione degli organi scolastici competenti quali Collegio dei Docenti, Consiglio d'Istituto e il DPO di riferimento.